

Carlo Carincola

*Il decreto
sanzionatorio MOCA*



**ceced
Italia**



**ceced
Italia**



**ceced
Italia**



FOOD CONTACT & COOKING EQUIPMENT



INDICE

- PREMESSA: MOCA E APPARECCHI
- CAMPO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA DI SANZIONI
- REG. CE 1935/2004 IMMISSIONE SUL MERCATO
- REG. CE 1935/2004 COMUNICAZIONE
- REG. CE 1935/2004 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
- REG. CE 1935/2004 RINTRACCIABILITA'
- ART. 6 D.Lgs 29/2017
- NOTA MINISTERIALE 28 LUGLIO 2017
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PREMESSA

La normativa sul food contact non fa esplicito riferimento agli Apparecchi ma al concetto di **Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA)**

I MOCA sono i componenti degli Apparecchi che possono andare a contatto con gli alimenti

Gli Apparecchi sono assemblati di componenti tra cui alcuni possono essere MOCA



together toward excellence



CAMPO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIA DI SANZIONI

I Regolamenti Europei prevedono che il regime sanzionatorio sia definito dai paesi membri.

Il DECRETO LEGISLATIVO 10 Febbraio 2017, n°29 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai Regolamenti (CE):

- **1935/2004 MOCA**
- **2023/2006 Buone pratiche di fabbricazione dei MOCA**
- 282/2008 MOCA in plastica riciclata
-

Per il Decreto sanzionatorio una inadempienza di uno o più articoli dei Regolamenti sopracitati costituisce un **illecito amministrativo** e viene punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria**.

REG. CE 1935/2004 IMMISSIONE SUL MERCATO

- Articolo 2 DEFINIZIONI comma 1 lettera b): Per «immissione sul mercato» si intende la detenzione di MOCA a scopo di vendita o qualsiasi altra forma di cessione
- Articolo 3 comma 1 : L'operatore economico deve produrre o immettere sul mercato MOCA che non traferiscano ai prodotti alimentari componenti tali da:
 - a) Costituire pericolo per la salute umana
(Dlgs 29/2017 Art. 2 comma 1 € 10.000 a € 80.000)
 - b) Comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
(Dlgs 29/2017 Art. 2 comma 2 € 7.500 a € 60.000)
 - c) Comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche
(Dlgs 29/2017 Art. 2 comma 3 € 5.000 a € 27.000)

REG. CE 1935/2004 COMUNICAZIONE DIFFORMITA'

- Articolo 11 comma 5 : L'operatore economico che impiega la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono, comunica alla Commissione ogni informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana

(Dlgs 29/2017 Art. 3 comma 1 € 10.000 a € 30.000)

REG. CE 1935/2004 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- Articolo 15 comma 1: I MOCA devono essere corredati da:
 - a) La dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaino) o il simbolo



- b) Se del caso, speciali istruzioni per un impiego sicuro e adeguato
- c) La ragione sociale e l'indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato
- d) Adeguata etichettatura o identificazione che assicuri la rintracciabilità del MOCA

(Dlgs 29/2017 Art. 4 comma 2 € 1.500 a € 15.000)

REG. CE 1935/2004 RINTRACCIABILITA'

- Articolo 17 comma 1: La rintracciabilità dei MOCA è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità

(Dlgs 29/2017 Art.5 comma 1: l'operatore economico che essendo a conoscenza della non conformità dei MOCA non avvia immediatamente le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi è soggetto a sanzione da € 3.000 a € 25.000)

REG. CE 1935/2004 RINTRACCIABILITA'

- Articolo 17 comma 2: Gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti MOCA

(Dlgs 29/2017 Art.5 comma 2 da € 5.000 a € 60.000)

Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti.

(Dlgs 29/2017 Art.5 comma 3 da €5.000 a € 50.000)

- Articolo 17 comma 3: I MOCA immessi sul mercato sono individuabili da un sistema adeguato che ne consenta la rintracciabilità mediante etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti

(Dlgs 29/2017 Art.5 comma 4 da € 5.000 a € 40.000)

ART. 6 DLGS 29/2017

- Per consentire l'effettuazione dei controlli ufficiali conformemente alle disposizioni del Regolamento 882/2004 gli operatori economici dei MOCA comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento 2023/2006

Chi deve adempiere all'obbligo di comunicazione?

NOTA MINISTERIALE 28 LUGLIO 2017

Si fa presente che il distributore al consumatore finale e **l'utilizzatore di MOCA**, ossia colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività, sono stati **esclusi dall'obbligo di comunicazione**

**I costruttori di prodotto finito in quanto
assemblatori di MOCA rientrano nell'obbligo di
comunicazione?**

RISPOSTA DEL MINISTERO 26 Gennaio 2018

Come già anticipato, la valutazione dei quesiti dal punto di vista legislativo è ancora in corso.

Tuttavia, come è possibile notare, al riquadro 7 del modulo ufficiale per la comunicazione, non è indicata come tipologia di attività l'assemblaggio di elettrodomestici e apparecchiature professionali per la ristorazione.

Si ricorda che i pezzi che vanno a costituire l'elettrodomestico, nella sua interezza, o il macchinario dovranno essere conformi alle normative vigenti e la responsabilità di immettere in commercio tali materiali e/o oggetti è di chi produce e di chi distribuisce o utilizza.

Tale assunzione di responsabilità si esplica nella Dichiarazione di Conformità (DoC) (art.16 del Reg. CE 1935/2004) che deve accompagnare i MOCA nelle diverse fasi di commercializzazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' D.P.R. 777/82

Il Dlgs 29/2017 all'articolo 13 comma 1 abroga gran parte del D.P.R. 777/82

Rimane invariato il comma 5 dell'articolo 4 del D.P.R. 777/82: i MOCA devono essere accompagnati, nelle fasi diverse della vendita al consumatore finale , da una **dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.**

(D.P.R. 777/82 Art. 4 comma 9 da € 1549 a € 7746)



DOMANDE?

ceceditalia.it

carlo.carincola@ceceditalia.it



together toward excellence

